



**CITTÀ di VENTIMIGLIA**  
*Provincia di Imperia*

---

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLA  
PUBBLICITA' SULLA STRADA***

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 110 del 22 dicembre 1998,  
modificato con delibere C.C.:*

- *n. 57 del 29 luglio 2003;*
- *n. 14 dell'11 maggio 2001;*
- *n. 43 del 9 giugno 2009;*
- *n. 58 del 25 luglio 2011;*
- *n. 50 del 28 novembre 2013 (Commissione Straordinaria).*

## **Indice per articoli**

1. Oggetto del Regolamento.
2. Definizione dei mezzi pubblicitari.
3. Classificazione del territorio comunale.
4. Domande ed Autorizzazioni – Documentazione.
5. Pubblicità che non necessita di formale autorizzazione.
6. Distanze e posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati della zona "A".
7. Pubblicità varia nei centri abitati – zona "A".
8. Distanze e posizionamento dei mezzi pubblicitari nelle zone "B" e "C".
9. Divieti e norme di sicurezza relative a tutto il territorio comunale (zone "A", "B" e "C").
10. Pubblicità fonica.
11. Pubblicità a messaggio variabile.
12. Targhette di identificazione.
13. Centri Commerciali.
14. Stazioni di Servizio ed aree parcheggio.
15. Entrata in vigore.
16. Norme di rinvio.
17. Termini di attuazione
18. Sanzioni amministrative e repressione dell'abusivismo.

## **ARTICOLO N.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro inerente alla realizzazione e alla collocazione delle insegne, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nell'ambito di tutto il territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992, del relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene le norme tributarie valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive integrazioni e modificazioni e nel relativo Regolamento per l'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento saranno subordinate ai massimi principi di decoro urbano e pertanto dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto esistente, anche in considerazione di quanto statuito nel vigente Regolamento di polizia urbana del Comune di Ventimiglia.

## **ARTICOLO N. 2 – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (ART. N. 47 DEL REGOLAMENTO DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA)**

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta.

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né di luce propria, né per luce diretta.

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "striscione", "locandina" e "stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Le definizioni riportate nei comuni precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

### **ARTICOLO N. 3 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Ai fini della collocazione della pubblicità a mezzo di insegne di esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti delle installazioni degli impianti e mezzi pubblicitari, nelle seguenti zone:

#### **1 - ZONA A**

- a) È costituita dal territorio comunale non sottoposto a vincolo di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche (zona B) ed esclusi gli edifici sottoposti a vincolo monumentale (zona C);
- b) nella zona A le distanze per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati previste dal D.P.R. n. 492/92 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di un generale principio di deroga, come meglio precisato nel successivo art. 6;
- c) nella zona A, fuori dai centri abitati, le distanze per il posizionamento dei mezzi pubblicitari sono disciplinate dall' art. 51 del D.P.R. n. 492/92.

#### **2 - ZONA B – area sottoposta a vincolo di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, ai sensi della L. n. 1497 del 29/06/39:**

- a) l'area in argomento è costituita dal territorio comunale dichiarato di notevole interesse pubblico con il D.M. del 31/01/53, il D.M. del 14/01/59 e con il D.M. del 28/02/61;
- b) possono essere altresì ricomprese nella zona B ulteriori porzioni del territorio comunale dichiarate di particolare pregio al P.U.C. e quindi sottoposte a varie forme di tutela;
- c) nella zona B è consentito installare, esclusivamente insegne di esercizio, preinsegne e targhe indicanti professioni o mestieri.

### **3 - ZONA C – edifici monumentali vincolati ai sensi della L. 1089/39:**

Sugli edifici monumentali vincolati, di cui all'allegato 1), è possibile installare esclusivamente insegne di esercizio e targhe indicanti professioni e mestieri come da presente Regolamento.

La classificazione di cui sopra è valida ai soli fini autorizzativi e non a quelli tributari.

### **ARTICOLO N. 4 – DOMANDE ED AUTORIZZAZIONI – DOCUMENTAZIONE**

E' vietato esporre insegne, targhe, cartelli ed in genere esercitare tutte le forme pubblicitarie descritte nei successivi articoli del presente regolamento, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione.

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di insegne e cartelli o di altri mezzi pubblicitari o per modificare quelli esistenti deve presentare la relativa domanda in bollo al Comando Polizia Locale, con le generalità anagrafico-fiscali del richiedente, allegando un'autocertificazione, redatta ai sensi della legge n. 15 del 04/01/1968 e D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; alla domanda deve essere allegata una fotografia del luogo col bozzetto della struttura da esporre ed una planimetria in scala adeguata ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Alla domanda dovrà essere allegato altresì il nulla osta del amministratore pro-tempore del condominio interessato e/o dell'eventuale proprietario.

L' Ufficio competente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, concede o nega l'autorizzazione previo pagamento dei bolli e dei diritti di segreteria.

I termini di cui sopra saranno sospesi nel caso in cui il competente Ufficio comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre ulteriore documentazione, oppure sia necessario acquisire pareri da Uffici esterni alla Civica Amministrazione.

L' autorizzazione all' installazione di insegne, cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo massimo di tre anni, come da articolo 53, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.e i., ed è rinnovabile dietro specifica richiesta del soggetto interessato; alla richiesta di rinnovo dovrà essere allegata una nuova autocertificazione redatta ai sensi della legge n. 15 del 04 gennaio 1968, attestante la stabilità del manufatto e D.P.R. n. 445/2000.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su di un'insegna, su cartello o altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda nei modi e nei termini di cui al precedente comma 2.

In caso di richiesta di volturazione di esposizioni pubblicitarie precedentemente autorizzate, la stessa dovrà essere corredata dalla precedente autorizzazione, ovvero di eventuale documentazione sostitutiva. In ogni caso la procedura siffatta comporta l' obbligo della dichiarazione ai sensi dell' articolo n. 8, comma 2, D.Lgs n. 507 del 15/11/93 per il concessionario, con diritto al riconoscimento dell' imposta eventualmente pagata dal cedente,

ovvero dell' eventuale conguaglio – ai sensi della precitata normativa – in caso di modifiche sullo stesso mezzo pubblicitario.

Per la collocazione di tende, cartelli o altri impianti pubblicitari, insegne di esercizio, di preinsegne e di targhe, comprese le insegne di interesse pubblico primario (art. n. 17 c. 10 del presente Reg.), nelle località sottoposte a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 29/03/39 (zona B), ovvero in altre zone di carattere di particolare pregio dal P.U.C., l' autorizzazione è subordinata al parere vincolante della C.E. integrata dagli esperti in materia di bellezze naturali.

Per la collocazione di insegne pubblicitarie di esercizio o di targhe indicanti professioni e mestieri, comprese le insegne di interesse pubblico primario su edifici monumentali e vincolati ai sensi della L. 1039/39 (zona C), l' autorizzazione è subordinata al nulla-osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Alla pubblicità collocata lungo le aree di pertinenza delle Ferrovie dello Stato ed enti collegati, ai sensi della L. 18 marzo 1959, n. 132 ed s.m.e i., si applicano le disposizioni di cui all' art. n. 23, comma 5, D.Lgs n. 285 del 30/04/92.

La pubblicità effettuata in area privata, demaniale e portuale, qualora sia percettibile dalla pubblica strada, necessita dell' autorizzazione di cui al presente articolo.

Le autorizzazioni suindicate si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti che dovrà preventivamente essere richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti eventualmente interventi di manomissione di suolo pubblico dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica urbana, pubblica sicurezza;

Il Comando di Polizia Locale è preposto all' esame della pratica e provvede all' istruttoria della stessa e all' eventuale rilascio o diniego dell' autorizzazione. Gli estremi dell' autorizzazione devono essere annotati su apposito Registro numerato progressivamente per un anno, ai sensi del comma n. 9 dell' articolo n. 53 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

## **ARTICOLO N. 5 – PUBBLICITA' CHE NON NECESSITA DI FORMALE AUTORIZZAZIONE**

Le seguenti fattispecie non necessitano della formale autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione:

1. le targhe indicanti professioni da installare sui muri ai lati degli ingressi degli immobili sede della professione, nella zona A, come disciplinato dall' art. n. 7 – comma 7 – del presente Regolamento;
2. la pubblicità effettuata all' interno dei luoghi aperti al pubblico (locali di pubblico spettacolo, esercizi pubblici e commerciali in genere, stadi ed impianti sportivi, spazi portuali ecc. ...)

- qualora non sia direttamente visibile o percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
3. la pubblicità sui veicoli purchè conforme alle limitazioni e alle prescrizioni previste dall'art. 57 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
  4. le locandine da collocarsi a cura dell'utente nell'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, così come disciplinato dall'art. n. 7 – comma 2 – del presente Regolamento;
  5. la pubblicità tramite volantaggio mediante consegna del messaggio pubblicitario nella cassetta della posta o negli esercizi commerciali e/o pubblici esercizi;
  6. la sostituzione, del telo delle tende di esercizio, insegne di esercizio, purchè le nuove tende e/o insegne non presentino caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, scritte, disegni, colori, ingombri e dimensioni da quelle da sostituire con autorizzazione ancora in corso di validità previa comunicazione al Comando Polizia Locale. Nelle zone "B" e "C" la sostituzione è in ogni caso soggetta al rilascio di formale autorizzazione;
  7. la posa in opera dei segnali stradali relativi alle "fermata bus", con relativi orari, installate dal competente Ente gestore, ai sensi dell'articolo 139, comma 6, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e .s.m.e i., senza alcuna forma di pubblicità;
  8. l'installazione delle targhe di cui al punto 1), la pubblicità di cui al punto 3) e le operazioni di cui al punto 7), necessitano di previa comunicazione al Comando di Polizia Locale. Esclusivamente per il punto 1) alla suddetta comunicazione dovrà essere allegato:
    - bozzetto della targa;
    - foto del luogo ove andrà ad insistere;
    - eventuale "nulla-osta" dell'amministratore pro-tempore del condominio e/o dell'eventuale proprietario.

## **ARTICOLO N. 6 – DISTANZE E POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI ENTRO I CENTRI ABITATI DELLA ZONA "A"**

Le distanze per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati previste dall'articolo 51, commi 4,5,6,8 e 10, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e successive modifiche, possono essere oggetto di deroga, al predetto articolo, fatte salve eventuali prescrizioni legate alla sicurezza per la viabilità e sempre nel rispetto di quanto disposto all'articolo 1, 3° comma, e di quanto appresso indicato.

1. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui tetti, sui terrazzi e sulle pareti dei fabbricati;
2. Insegne di esercizio  
Entro i centri abitati sono ammesse insegne di esercizio di tipologia "a bandiera", nei limiti delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 285/92, D.P.R. n. 495/92 e norme collegate. Per le insegne di esercizio a "muro", collocate sopra gli ingressi, le vetrine o gli accessi in genere, e poste in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati, non si applicano le limitazioni di cui al citato art. 51, commi 4, 5, 6, 8 e 10, del D.P.R. n. 495/92 e .s.m.e i.

- a. per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni a caratteri alfanumerici completate eventualmente da un simbolo o da un marchio, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte nella sede di un esercizio, di un' industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell' esercente o la ragione sociale della Ditta, la qualità del servizio o l'attività svolta in esso, l'eventuale indicazione dei prodotti in vendita;
- b. le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio;
- c. le insegne di esercizio, luminose o non luminose, devono armonizzarsi nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- d. l'installazione di insegne di esercizio luminose a cassonetto, è consentita solo se collocate all' interno della luce dei vani degli esercizi, con una sporgenza massima di cm. 5 dal filo del muro, potranno essere esaminate eventuali deroghe sulle sporgenze in presenza di irrisolvibili problemi tecnici.

### 3. Striscioni stradali

- a. L' esposizione di striscioni è vietata nelle seguenti vie e zone: C.so Francia, Ponte Doria, Ponte Cassini, Largo Torino, Via Aprosio, (tratto compreso tra Largo Torino e Via Mameli), Via Mameli, Via Cavour, C.so Genova e nella zona B (aree sottoposta a vincolo di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche) e C (edifici monumentali).
- b. nei centri abitati l' esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni artistiche, culturali, turistiche, congressuali, sportive e spettacoli in genere di indiscusso interesse pubblico, può essere assentita quando le dimensioni, i disegni e le iscrizioni non possano nuocere all'estetica e alla viabilità urbana;
- c. gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,10 dal piano stradale, misurati dal bordo inferiore degli stessi, la loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o spettacolo a cui si riferiscono, oltretutto alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso;
- d. è vietato utilizzare per il fissaggio degli striscioni sostegni ed installazioni in genere dell' impianto della pubblica illuminazione, nonché di avvicinarsi a meno di due metri dalle condutture aeree degli stessi;
- e. gli striscioni dovranno essere posizionati a distanza minime di mt. 50 da analoghi;

### 4. Preinsegne

Nelle strade private, nelle frazioni e nelle intersezioni tra strade comunali e provinciali e/o statali è consentito installare impianti di segnaletica verticale di tipologia "preinsegne" in osservanza degli articoli 48, 127, 128, e 134 del Regolamento del Codice della Strada, sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art.1/3° comma, alle seguenti condizioni:

- a) Il Comando di Polizia Locale, rilascerà alla persona fisica o giuridica (Ditta) richiedente, autorizzazione all'installazione dell'impianto di segnaletica verticale.
- b) La Ditta dovrà provvedere a propria cura e spesa alla posa del palo di sostegno ed a fornire

- c) al Comune dichiarazione di assenso a far posizionare sul medesimo impianto, da chiunque sia interessato, sempre previo rilascio della necessaria autorizzazione, ulteriori targhe di segnaletica commerciale, industriale, alberghiera e/o artigianale sino al numero massimo consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.
- d) Per quanto indicato alla lettera b, la Ditta, senza nulla a pretendere per lo spazio concesso sull'impianto stesso, potrà solamente richiedere il contributo delle spese relative alla sola manutenzione del palo, alle altre Ditte.
- e) La Ditta che ha installato il palo sarà responsabile della manutenzione e sarà responsabile in caso di eventuali danni causati dal palo stesso, salvo eventuale rivalsa sulle Ditte che avessero posizionato ulteriori segnali oltre il primo.
- f) La rimozione dei pali, una volta autorizzati, dovrà essere disposta esclusivamente con provvedimento del Comando di Polizia Locale.
- g) Le preinsegne relative esclusivamente a tipologia alberghiera e turistica (art. 134 Regolamento C.d.S.) possono essere oggetto di deroga a quanto precedentemente prescritto e possono essere quindi installate anche in centro città, sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1/3° comma del presente Regolamento. La deroga dovrà essere concordata con il Comando di Polizia Locale.

## **ARTICOLO N. 7 – PUBBLICITA' VARIA NEI CENTRI ABITATI – ZONA A**

### Stendardi (pubblicità provvisoria)

- a) nel centro abitato l'esposizione di stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli e lancio di iniziative commerciali;
- b) l'esposizione dovrà essere limitata al periodo di svolgimento dell' iniziativa a cui si riferisce, alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive alla manifestazione;

### Locandine

- a) la pubblicità effettuata mediante locandine da collocarsi a cura dell'utente all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata con l'apposizione del timbro recante la data di scadenza;

### Cartelli o locandine su cavalletto

- a) Sono vietati i cartelli o locandine posti su cavalletti, o simili, su suolo pubblico o adibito a uso pubblico;

### Volantinaggio e Pubblicità in forma ambulante: (zone "A" e "B")

- a) la pubblicità tramite volantinaggio è ammessa esclusivamente nella forma della consegna del messaggio pubblicitario nelle cassette della posta, negli esercizi pubblici e mediante la consegna a mano, è vietata la posa dei volantini sui veicoli in sosta;
- b) è ammessa la circolazione esclusivamente nelle zone pedonali e sui marciapiedi di persone con stendardi e/o gadget, a fini pubblicitari, purchè in possesso della prevista autorizzazione e siano stati pagati i dovuti tributi.

Transenne parapetonali, orologi, cestini gettacarte, bacheche cartelli pubblicitari o simili.

- a) Non è ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari mediante transenne parapetonali, orologi ed cestini gettacarte, bacheche, cartelli pubblicitari o simili ad eccezione delle installazioni a cura del servizio di affissione comunale

Paline fermata bus – pensiline.

- a) Non è ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari mediante paline e pensiline fermata bus.

Targhe

- a) Le targhe indicanti professioni, in genere da collocarsi sui muri ai lati degli ingressi, dovranno risultare uniformi, nelle dimensioni, fattezze e materiale impiegato a quelle eventualmente preesistenti, sempre nel rispetto dell'art. 1/3° comma.
- b) Nel caso in cui le targhe siano più di una potrà essere autorizzata la posa di un portatarghe. I portatarghe citati sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale.
- c) Sono in ogni caso vietate le targhe luminose o le targhe a cassonetto plafonato.

Insegne di interesse pubblico primario

- a) E' autorizzata l'installazione delle insegne di interesse pubblico primario (pronto soccorso, ambulatori veterinari, croci di farmacia, vendita tabacchi e lotto) da collocarsi, ad altezza da terra di mt. 2.50 minimo, dimensioni contenute in massimo cm. 80 per lato, e con attacchi di massimo cm.20 dal muro, a bandiera in corrispondenza dei locali interessati, previo quanto disposto dal precedente articolo 4;
- b) Per gli impianti di distribuzione carburante è autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari a bandiera su palo o cosiddetti " a totem", recanti il logo della società distributrice. Tali impianti dovranno essere conformi alle prescrizioni e modalità indicate dal Dlgs n. 285/92 e DPR n. 495/92.
- c) La collocazione di insegne, cartelli ed altri manufatti riguardanti le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco può essere autorizzata anche in deroga alle norme del presente regolamento, previa presentazione di preventiva comunicazione indicante tipologia, bozzetto, foto della localizzazione, autocertificazione, ai sensi del D.p.r. N. 445/2000 ed ai sensi della legge n. 15 del 04/01/1968, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e verrà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

Tende Solari

- a) Sulle tende solari sono ammesse iscrizioni pubblicitarie inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio e/o dell'attività e dell'eventuale marchio.
- b) Tali iscrizioni possono essere apposte sul primo spicchio frontale ed eventualmente sugli spicchi laterali per le tende di tipo a capottina, sulla mantovana quando si tratta di tende di tipo tradizionale o pantografo, nella parte inferiore del telo quando tali tende risultano sprovviste della mantovana.
- c) Le iscrizioni pubblicitarie sulle tende devono risultare nel progetto allegato alla domanda e saranno soggette alle valutazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

Pubblicità relativa a transazioni commerciali e cantieri

- a) La pubblicità relativa alle transazioni immobiliari, sarà oggetto di autorizzazione iniziale di mesi tre, rinnovabile e potrà avvenire tramite il posizionamento di cartelli in materiale non rigido, di dimensioni massime di mt. 1.00 x 1.50, da posizionarsi esclusivamente nel luogo ove insiste il bene oggetto della transazione e sempre nel rispetto delle norme di cui all'1/3° comma;
- b) La pubblicità relativa alle transazioni immobiliari relativa a "cantieri" di grosse dimensioni, limitata alla durata degli stessi, potrà avvenire tramite l'installazione di striscioni anche di grandi dimensioni da posizionarsi sulla facciata oggetto della transazione, e sempre nel rispetto delle norme di cui all'1/3° comma;
- c) Le suddette forme di pubblicità sono ovviamente soggette al pagamento dei dovuti diritti alla società appaltatrice il servizio "affissioni" comunale, e sempre nel rispetto delle norme di cui all'1/3° comma.

#### **ARTICOLO N 8 – DISTANZE E POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE ZONE "B" e "C"**

In queste zone è ammessa esclusivamente la collocazione di insegne di esercizio, di preinsegne, di tende con o senza scritta pubblicitaria e di targhe con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- a) non sono previsti limiti di distanze tra insegne di esercizio, tipologia "a muro", e tra le stesse e le intersezioni stradali;
- b) le insegne devono essere poste sopra gli ingressi e le vetrine, o gli accessi in genere sopra il vano o i vani dell'esercizio, inserendosi armoniosamente nel contesto esistente, sempre nel rispetto del disposto di cui all'art.1/3° comma;
- c) nella zona "B" e sugli edifici monumentali (zona "C") è vietata altresì la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui tetti, sui terrazzi e sulle pareti dei fabbricati;
- d) le targhe professionali devono essere collocate sui muri ai lati degli ingressi purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche degli edifici, nei modi di cui al precedente art.7/6° comma: sono vietate le targhe luminose o a cassoncino plafonato.
- e) le insegne degli esercizi di interesse pubblico primario (croci di farmacia, di ambulatorio e pronto soccorso, insegne di rivendita di sale e tabacchi, telefoni, lotto e simili) possono essere collocate anche a bandiera, ma dovranno essere il più possibile limitate nelle dimensioni così come disposto dall'art.7, comma 8, lettera a) e lettera b);

#### **ARTICOLO N. 9 – DIVIETI E NORME DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (ZONA "A" – "B" – "C")**

Sono vietate le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno colorazione o ubicazioni possono causare pericolo o intralcio alla circolazione, generare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni semaforiche, ovvero rendere difficile la comprensione nonchè le sorgenti luminose che producono abbagliamento particolare cautela deve essere adottata nell' uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento;

E' vietato installare messaggi pubblicitari sulla segnaletica verticale stradale o segnalazioni in genere messe in opera dal Comune è fatto divieto altresì collocare in forma permanente o temporanea forme pubblicitarie sui pali dell' illuminazione pubblica;

E' vietato installare qualsiasi tipologia di impianto ad altezza inferiore a metri 1.50 dal marciapiede e/o dalla carreggiata, salvo quanto disposto dal presente regolamento;

Non sono consentite iscrizioni dipinte sui muri e sulle saracinesche, è autorizzata la collocazione di quadri murali nella sede o nelle pertinenze dell' esercizio (lavagne o simili) per pubblicizzare prodotti e prezzi con scritta variabile sempre nel rispetto dell'art.1/3° comma;

E' vietata l' apposizione di calcomanie o adesivi su strutture pubbliche o di uso pubblico;

E' vietata l' illuminazione a intermittenza o a variazione di colore;

Nei mezzi pubblicitari sono ammesse scritte in lingua straniera purchè affiancata dal testo in lingua italiana che ne rappresenti l' esatta traduzione, tale norma non si applica in presenza di vocaboli entrati ormai nell' uso comune;

E' vietato collocare cartelli o mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, su tetti, terrazzi, balconi, sulle pareti dei fabbricati e muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade; sarà possibile, a cura della società appaltatrice il servizio affissioni, provvedere all'installazione di tabelle affissionali poggianti su palo, in modo parallelo alla circolazione stradale, contenute all'interno della linea di delimitazione di corsia;

I mezzi pubblicitari non possono essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, riquadri di porte, finestre e balconi, cornici, marcapiano, lesenature, ecc.;

E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul Ponte Doria, sul Ponte Cassini e sulla Passerelle Squarciafichi, inoltre è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul lato mare della Passeggiata Marconi, su tutto il lungo mare dalla foce del Roja al torrente Nervia e sui due lati adiacenti al fiume Roja, nel tratto compreso tra il Ponte Cassini e la foce del Roja ad esclusione delle sole insegne di esercizio ed impianti del servizio affissioni comunale;

I segni pubblicitari orizzontali sulla sede stradale sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) e lungo il percorso di manifestazioni sportive o di vario genere, purchè su aree delimitate e limitatamente al periodo del loro svolgimento, ovvero alle 24 ore precedenti e successive;

E' vietata l' installazione di manifesti dentro e fuori dei centri abitati al di fuori degli appositi spazi;

Inoltre sono vietate le seguenti forme e tipologie pubblicitarie:

- a) i cassonetti nei vani delle finestre
- b) le insegne su palo nel centro storico, urbano e frazionale, se non nei modi previsti dal presente Regolamento;
- c) l' esposizione di raggi laser o di altri fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste;
- d) la posa di cartelli pubblicitari su tutti i pali verticali distribuiti sulle strade cittadine.

Sono vietate, ai sensi dell' art. n. 4 del Decreto n. 564 del 17/12/1992 del Ministero dell'Interno, all'esterno dei circoli privati o degli enti in cui si somministrano alimenti o bevande, le insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all' interno degli stessi.

#### **ARTICOLO N. 10 – PUBBLICITA' FONICA**

La pubblicità fonica, in forma itinerante, è anche disciplinata dall' art. n. 7 del vigente "Regolamento Comunale per l'imposta comunale per la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni".

Le istanze dovranno essere presentate al Comando di Polizia Locale che potrà emettere formale autorizzazione, entro 15 giorni dalla data della presentazione della domanda, nelle forme di legge;

Il volume acustico dovrà essere in ogni caso contenuto nei limiti di cui al vigente piano di "zonizzazione acustica del territorio";

I messaggi di pubblico interesse disposti dal Sindaco o dall'autorità di Pubblica sicurezza possono essere diffusi su tutto il territorio comunale senza limiti di orario

Sono fatti salvi i diritti dei candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, in questi casi la pubblicità fonica potrà essere effettuata, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, previa comunicazione al Sindaco.

La pubblicità fonica strettamente commerciale, in forma itinerante, dovrà essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali, senza intralciare il transito veicolare, unicamente:

- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nel periodo 1/04 - 30/09;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel restante periodo dell'anno;

E' vietata la pubblicità sonora nelle zone ospedaliere, nei pressi degli edifici scolastici limitatamente alla ore di lezione e nei pressi dei luoghi di culto limitatamente al tenersi di cerimonie;

Dovranno essere versati anticipatamente i diritti relativi alle pubbliche affissioni alla ditta appaltatrice il servizio.

#### **ARTICOLO N. 11 – PUBBLICITA' A MESSAGGIO VARIABILE**

Nella zona "A" è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, all'interno dei centri, abitati ed aventi un periodo di variabilità inferiore a dieci minuti, sempre che non sussistano motivi ostativi dovuti all'impatto ambientale, stradale o di decoro urbano.

Nelle zone "B" e "C" è vietata la posa di cartelli od altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Per motivi turistici od istituzionali in deroga ai precedenti commi, potrà essere autorizzata l'installazione di manufatti pubblicitari a messaggio variabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;

#### **ARTICOLO N. 12 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione;
- d. data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i dati siano riportati con scritta a carattere indelebile.

#### **ARTICOLO N. 13 – CENTRI COMMERCIALI ED AREE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI DI GRANDI DIMENSIONI.**

Nei centri commerciali ed aree commerciali ed industriali di grandi dimensioni situate nella zona "A" è ammessa l'installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, in deroga al presente regolamento e previa specifica autorizzazione da parte della Polizia Locale, sempre che non sussistano motivi ostativi dovuti all'impatto ambientale, stradale o di decoro urbano.

#### **ARTICOLO N. 14 – STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE PARCHEGGIO**

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocate insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non può essere superiore all'8% delle aree occupate sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le eventuali corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.

#### **ARTICOLO N. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, reso esecutivo 'a sensi della vigente normativa, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione:

Dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari o similari in contrasto con il presente Regolamento.

#### **ARTICOLO N. – 16 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni sotto indicate:

- a. Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. D.Lgs n. 507 del 15/11/93;
- c. Vigente Regolamento Comunale per l' imposta comunale per la pubblicità;
- d. Nonché le altre norme di Legge e di Regolamento in quanto applicabili.

#### **ARTICOLO N. 17 – TERMINI DI ATTUAZIONE**

I mezzi pubblicitari autorizzati alla data dell' entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con le norme dello stesso, dovranno essere adeguati o rimossi a cura ed onere dell'interessato entro e non oltre il termina di scadenza dell' autorizzazione in essere.

#### **ARTICOLO N. 18 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E REPRESSIONE DELL' ABUSIVISMO**

La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è demandata agli organi individuati dal vigente Codice della strada, fatte salve le competenze di ulteriori settori dell'Amministrazione Comunale.

Chiunque colloca insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni delle presenti norme è soggetto, alle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, semprechè il fatto non costituisca più grave reato.

L'amministrazione Comunale può disporre l'immediata copertura della pubblicità insistente su impianto abusivo per privarne di efficacia, addebitando le conseguenti spese sostenute ai soggetti interessati dall'abuso.

Qualora si renda necessario, sempre nel rispetto del disposto del suddetto art. 23, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, mantenere in custodia presso il deposito comunale impianti pubblicitari eventualmente rimossi si determina che gli oneri giornalieri dovuti per quanto sopra sono quantificati in €uro 100,00, giornalieri, che verranno richiesti nella relativa Ordinanza Prefettizia con il recupero delle spese sostenute.

Nel termine perentorio di giorni 60 dalla rimozione di detti impianti, si procederà, d'imperio, alla distruzione degli stessi, con addebito delle spese sostenute all'autore della violazione e solidalmente, al titolare della Ditta pubblicizzata.